



R.G. n. 107/2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA**

nelle persone dei magistrati:
dottor Carmela ALPARONE – Presidente
dottor Angela LATELLA - Consigliere
dottor Valeria ALBINO – Consigliere relatore
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa d'appello Rg. N. 107/2016 contro la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 1136/2014 del 31/12/2016 promossa da:

[REDACTED] e
[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Capetta in forza di delega a margine delle comparse di costituzione e risposta di primo grado del 14/10/2008 e del 21/10/2009
-Appellanti-

CONTRO

[REDACTED] e [REDACTED],
entrambi coeredi della defunta signora [REDACTED], rappresentati e difesi disgiuntamente dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] in forza della deleghe posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dell'atto di appello ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio nello studio dell'avv. [REDACTED] in Genova - [REDACTED]-Appellati-

CONTRO

[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];



[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED], quali eredi di [REDACTED]

-Appellati contumaci-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata:

- RESPINGERE le domande proposte dalle attrici perché infondate in fatto ed in diritto.

- CONDANNARE le attrici a rifondere gli appellanti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55/2014."

PER PARTE APPELLATA [REDACTED].

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via principale rigettare integralmente l'appello proposto perché nullo, inammissibile o come meglio visto, essendo esso stato notificato alle defunte attrici e non valendo la costituzione degli eredi, avvenuta oltre il termine lungo per la proponibilità dell'appello, come sanatoria di detta nullità e/o inammissibilità.

In subordine rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1136/2014 resa dal Tribunale della Spezia. Con condanna degli appellanti alle spese di causa relative al secondo grado di giudizio oltre accessori come per legge."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di La Spezia, in accoglimento della domanda proposta dalle attrici [REDACTED] e [REDACTED] dichiarava che le predette avevano acquistato per intervenuta usucapione ventennale, ex art 1158 c.c., servitù di passo pedonale e carrabile in favore dei mappali [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], di proprietà di esse attrici, ed a carico dei mappali [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED], di [REDACTED] e [REDACTED]. Affermava il Tribunale che i testi escussi avevano confermato un risalente possesso della servitù di passaggio, pedonale e con veicoli, quest'ultimo a partire dal 1950 allorchè il proprietario del terreno, tale [REDACTED] lo allargò e lo trasformò, con l'aiuto di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in strada veicolare, così consentendo in

Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1111686c645b91b0b65b43fb4ee238 - Firmato Da: ALBINO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3d1218531f7a5f024ed74d47ceb2f1d5
Firmato Da: ALPARONE CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c8fd0ea3ea4379e136498cb007269d0



cambio dell'aiuto, l'utilizzo della strada. Sussistevano poi i presupposti della usucapibilità, ossia le opere visibili e permanenti, costituite dal sedime di strada di campagna, ben delineato e distinto che correva tra muri in pietra e reti o a fianco di terreno uliveto, non essendo di ostacolo al riconoscimento il fatto che i terreni non fossero confinanti, sussistendo il requisito del vantaggio del fondo servente a favore del fondo dominante.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello ~~ARTICOLO 1027, 1028 C.C. - TOTALE~~
~~ASSESSO DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (UTILITAS, REALITA',~~
~~APPARENZA) NECESSARI A CONFIGURARE UNA SERVITU' DI~~
~~PASSAGGIO. IL TRIBUNALE AVREBBE ERRONEAMENTE CONFUSO I REQUISITI~~
~~DELLA "CONTIGUITA'" CON QUELLI DI "UTILITA'" ED "APPARENZA" PER LA~~
~~CONFIGURAZIONE DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO. ANCHE AMMETTENDO, PER~~
~~ASSURDO, CHE I TERRENI OGGETTO DI DOMANDA CONFIGURINO, COME~~
~~ASSERTATO DAL TRIBUNALE, UN "SEDIME DI STRADA DI CAMPAGNA BEN~~
~~DELINEATO E DISTINTO" NON SI POTEVA NON RILEVARE CHE DETTO PRETESO~~
~~SEDIME DI STRADA CONFLUISCE E SI INNESTA CON LA STRADA PUBBLICA VICINALE~~
~~DELLA "XXXXXXXXXX", CIRCOSTANZA CHE NON DELINEAVA~~
~~L'ASSERVIMENTO DEI FONDI DEI CONVENUTI IN FAVORE DEI TERRENI DELLE~~
~~ATTRICI. I TERRENI DI PROPRIETA' DELLE ORIGINARIE ATTRICI ERANO, INFATTI,~~
~~SITUATI A NOTEVOLE DISTANZA DA QUELLI DI PROPRIETA' DEGLI APPELLANTI E, PER~~
~~RAGGIUNGERLI, ERA NECESSARIO PERCORRERE SUCCESSIVAMENTE UN LUNGO~~
~~TRATTO DI UNA STRADA VICINALE (DELLA "XXXXXXXXXX") PER POI IMMETTERSI~~
~~NELL'ALTRA VIA VICINALE (DELLA "XXXXXX"), OSSIA DUE STRADE PUBBLICHE.~~
~~DIFETTAVA, QUINDI, ALCUN RAPPORTO DI DIPENDENZA E DI "CONTIGUITA'~~
~~FUNZIONALE" TRA I FONDI; IL TRANSITO SUL TRATTO DI TERRENO COLORATO IN ROSA~~
~~NELLA PLANIMETRIA (CFR. DOC. 3) FORNIVA ACCESSO NON AI FONDI DI PROPRIETA'~~
~~DELLA ATTRICI, MA ALLA STRADA VICINALE DELLA "XXXXXXXXXX" E, PERTANTO, A TUTTI~~
~~GLI INDETERMINATI FONDI DALLA STESSA ACCESSIBILI. IL TRANSITO AVEVA NATURA~~
~~PERSONALE E NON REALE. NON ERA POI SUFFICIENTE L'ESISTENZA DELLA STRADA~~
~~PER DELINEARE IL CONCETTO DI OPERA VISIBILE E PERMANENTE. LE~~
~~DEPOSIZIONI DEI TESTI ERANO IRRILEVANTI E NON SIGNIFICATIVE~~

1.FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1027, 1028 C.C. - TOTALE
ASSESSO DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE (UTILITAS, REALITA',
APPARENZA) NECESSARI A CONFIGURARE UNA SERVITU' DI
PASSAGGIO. Il Tribunale avrebbe erroneamente confuso i requisiti
della "contiguità" con quelli di "utilità" ed "apparenza" per la
configurazione della servitù di passaggio. Anche ammettendo, per
assurdo, che i terreni oggetto di domanda configurino, come
assertato dal Tribunale, un "sedime di strada di campagna ben
delineato e distinto" non si poteva non rilevare che detto preteso
sedime di strada confluisce e si innesta con la strada pubblica vicinale
denominata "XXXXXXXXXX", circostanza che non delineava
l'asservimento dei fondi dei convenuti in favore dei terreni delle
attrici. I terreni di proprietà delle originarie attrici erano, infatti,
situati a notevole distanza da quelli di proprietà degli appellanti e, per
raggiungerli, era necessario percorrere successivamente un lungo
tratto di una strada vicinale (della XXXXXXXX) per poi immettersi
nell'altra via vicinale (della XXXXX), ossia due strade pubbliche.
Difettava, quindi, alcun rapporto di dipendenza e di "contiguità
funzionale" tra i fondi; il transito sul tratto di terreno colorato in rosa
nella planimetria (cfr. doc. 3) forniva accesso non ai fondi di proprietà
delle attrici, ma alla strada vicinale della XXXXXXXX e, pertanto, a tutti
gli indeterminati fondi dalla stessa accessibili. Il transito aveva natura
personale e non reale. Non era poi sufficiente l'esistenza della strada
per delineare il concetto di opera visibile e permanente. Le
deposizioni dei testi erano irrilevanti e non significative

2.INESISTENZA DI ALCUN POSSESSO VALIDO PER L'ACQUISTO A
TITOLO ORIGINARIO. L'istruttoria non aveva permesso di accertare



che le attrici avessero esercitato un possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione.

3.RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE alla luce della infondatezza della domanda.

Si costituivano [redacted] e [redacted], entrambi coeredi della defunta signora [redacted], i quali, dichiaravano di intervenire nel giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione in quanto notificato alle originarie attrici che all'epoca della notifica erano già decedute. Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Alla prima udienza, stante il decesso di [redacted] e [redacted], il processo veniva dichiarato interrotto. Riassunto il giudizio, e disposta la notifica di esso agli ulteriori eredi di [redacted] nonché la rinnovazione della notifica agli appellati [redacted] e [redacted] [redacted], non si costituivano [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted], quali eredi di [redacted].

All'udienza collegiale del 28/5/2019 la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione dalla Corte, previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] quali eredi di [redacted] [redacted] che, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti in giudizio.

Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello notificato alle originarie attrici che, all'epoca della notifica dell'atto suddetto erano già deceduti, in quanto come di recente affermato dalla Corte Suprema a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 15295/2014) la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola



dell'ultrattività del mandato alla lite, la ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante, e ciò senza considerare che, tenuto conto che l'appello era già stato validamente notificato alle altre parti, sussistevano i presupposti per ordinare la integrazione del contraddittorio, senza che potesse darsi luogo alla dichiarazione di nullità/improcedibilità dell'atto di appello.

Nel merito, l'appello è fondato e va accolto. Lo stato dei luoghi, quale evidenziato dalla planimetria prodotta dalla parte attrice ed anche ben rappresentato nella planimetria a colori allegata alla conclusionale nel giudizio di primo grado degli originari convenuti, nonché dalle fotografie prodotte, evidenzia che al termine del percorso costituito dalla "striscia rosa" che attraversa i fondi di cui ai mappali [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted], nonché [redacted] degli originari convenuti, su cui le originarie attrici vantano il diritto di passo pedonale e carrabile, si trova la strada vicinale della [redacted], liberamente transitabile, che poi si innesta in altra strada vicinale [redacted], dalla quale si può, poi, accedere ai terreni delle originarie attrici. Pacificamente, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini dell'acquisto della servitù usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù, (ex plurimis Cass. N. 7004/2017; Cass. n. 13238/2010; Cass. civ., 10 marzo 2011, n. 5733 e le pronunce ivi richiamate: Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994). La conformazione dei luoghi e le



caratteristiche della strada di cui è causa non consentono di affermare la presenza di tale “quid pluris”, ossia che il sedime stradale su cui è vantata la servitù di passo sia stato posto in essere al preciso fine di dare accesso al fondo delle attrici, distante poco meno di 100 metri. Come anche riferito dai testi, la strada che attraversa i terreni degli originari convenuti si innesta e confluisce con la strada vicinale della [REDACTED] e, poi, per giungere al terreno delle originarie attrici si immette in altra strada vicinale (della [REDACTED]) da cui si giunge, quindi nei terreni già di [REDACTED] e [REDACTED]. La strada vicinale della [REDACTED], liberamente transitabile, costeggia, come visibile nella planimetria, una pluralità di fondi e terreni, e pertanto dalla stessa può accedersi a fondi di terzi ed, inoltre, dalla stessa ci si può immettere nella vicinale della [REDACTED] da cui, ancora, può giungersi a una serie indefinita di altri fondi, circostanza da cui si desume agevolmente che lo stradello colorato in rosa nella planimetria summenzionata, in proprietà degli appellanti e degli altri proprietari finitimi, non è stato posto in essere nè destinato a dare esclusivo accesso ai fondi mappali 141 e 210 di proprietà delle originarie attrici. Ciò quindi che non sussiste, ad avviso della Corte, è il requisito dell'“apparenza” della servitù che impone che esista una situazione di fatto la quale “inequivocabilmente” riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro. Lo sbocco della strada “rosa” sulla vicinale, percorribile anche da terzi, non consente di rendere inequivoco il rapporto di funzionalità e strumentalità tra il fondo dominante ed il ricordato sentiero. Il fatto che il primo giudice abbia accertato la sussistenza del sedime della strada ben delineato da muretti e reti non è elemento sufficiente, alla luce della consolidata giurisprudenza sopra ricordata. Parimenti non è sufficiente il fatto, emerso dalle deposizioni dei testi che le originarie attrici abbiano esercitato per lungo tempo il passaggio sulla striscia “rosa”, in quanto per la giurisprudenza formatasi sull'art. 1061 c.c., il requisito dell'apparenza, senza del quale la servitù non può essere usucapita, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera e non dal modo in cui questa è stata



utilizzata (Cass. Civ., sez. II, 3.5.1993, n. 5126; conforme, Cass. II, 23.3.1995, n. 3370). In ogni caso, il fatto che le originarie attrici abbiano esercitato il possesso di tale servitù, risultando altresì vittoriose in azioni possessorie esercitate, non muta i termini della presente domanda, di natura petitoria con precipui requisiti previsti dalle disposizioni di legge (art. 1061 e segg. c.c.). Non decisiva è, infine, l'affermazione del primo giudice in ordine alla irrilevanza della contiguità dei fondi, per la possibilità del proprietario del fondo dominate di esercitare il passaggio su fondo intermedio. Nel caso di specie ciò che non si ravvede, non il requisito della contiguità, bensì quello della strumentalità del sentiero colorato in rosa col fondo delle originarie attrici, separati da strada ad uso pubblico, fruibile da un numero indeterminato di persone.

Ne consegue che in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, debbano essere respinte le domande di usucapione proposte dalle originarie attrici.

Le spese seguono la soccombenza sia in relazione al giudizio di primo grado che di secondo grado, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo, e, per la fase di appello, limitatamente alla fase di studio, introduttiva e decisoria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 1136/2014 del 31/12/2016 così decide:

-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, respinge le domande di usucapione proposte in primo grado da ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~;

-condanna ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, entrambi coeredi della defunta signora ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, e ~~XXXXXXXXXX~~, quali eredi di ~~XXXXXXXXXX~~ al pagamento delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che del giudizio di secondo grado, che liquida, quanto al primo grado, in € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa e, quanto al secondo grado, in € 3.400,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.

Genova, 25/9/2019



IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Valeria Albino

IL PRESIDENTE
Dott. Carmela Alparone

02



Firmato Da: DI COSIMO INES Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1111696ce645e916965e4364ee236 - Firmato Da: ALBINO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3d12853f7a5f024ed74d47ceb211db
Firmato Da: ALPARONE CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c8fd0ea3694379e136499cb00726800